



# Provincia di Benevento

## SETTORE TECNICO

*Pianificazione Servizi di Trasporto – Controllo Trasporto Privato – Energia –  
Protezione Civile*

### DETERMINAZIONE N. 1087 DEL 24/06/2021

**OGGETTO:** Autorizzazione al transito di macchina agricola eccezionale targa BJ351W - ditta "FORCHIONE CARMELINA" con sede in Faeto (FG).

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con l'art. 12 della L.R. 7 agosto 2019, n.16, la Regione Campania con decorrenza 1° gennaio 2020 ha conferito alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;

- con D.G.R. n. 572 del 19 novembre 2019 sono state emanate le linee guida recanti indirizzi e criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni in materia;

**Vista** l'istanza del 08/05/2021 della ditta Forchione Carmelina, con sede in Faeto (FG), Viale delle Ginestre – Villaggio San Leonardo n.14, acquisita al prot. al n.12426 del 11/05/2021, e la successiva integrazione del 13/06/2021, inoltrata a seguito della richiesta dello scrivente Ufficio prot. n.13005 del 18/05/2021, con la quale ha richiesto l'autorizzazione al transito, per un numero indefinito di viaggi nel periodo dal 20.06.2021 al 20.08.2021, lungo le strade statali, provinciali e comunali di competenza della Regione Campania di seguito indicate:

Comune di Castelfranco in Miscano: via San Lorenzo, c.da Pagliarone, c.da Codaglia, c.da Fondone, via di Troia, via Pescheta;  
S.P. n.49, dal comune di Castelfranco in Miscano fino al confine con il territorio della provincia di Avellino (località Bolle Malvizze)

del veicolo: MIETITREBBIA ECCEZIONALE

TARGA: BJ351W

avente le seguenti caratteristiche dimensionali massime:

Lunghezza m. 9,37 – Larghezza m. 4,30 – Altezza m. 4,00 – Peso kg. 17745 – Assi n. 2,

**Viste** le dichiarazioni rese contestualmente all'istanza dalla titolare della richiedente impresa individuale, sig.ra Forchione Carmelina;

**Visto** il nulla osta al transito sulle strade provinciali di competenza del Servizio Viabilità 2 della Provincia di Benevento, prot. n.14325 del 08/06/2021, in riscontro alla richiesta prot. n.13003 del 18/05/2021 (all.1);

**Visto** il nulla osta al transito sulle strade comunali di competenza del Comune di Castelfranco in Miscano (BN) prot. n.2670/2021 del 04/06/2021, acquisito al prot. al n.14194 del 07/06/2021, fatta eccezione per il tratto di via Troia chiuso al transito ai sensi dell'ordinanza n.01/2010 del 13/01/2010, in riscontro alla richiesta prot. n.13003 del 18/05/2021 (all.2);

**Visto** l'art. 104, c. 8, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

**Visto** l'art. 268 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

**Visti** i Decreti del Presidente della Provincia n.1 del 09.01.2020 e n.2 del 16.01.2020, che hanno conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico all'Ing. Angelo Carmine Giordano;

**Tenuto conto** che:

- la massa del veicolo supera i limiti di massa di cui all'art. 104 comma 4 del D.lgs. n. 285/92 e quindi determina condizioni di maggiore usura delle strade;
- l'indennizzo per la maggiore usura delle strade, determinato ai sensi dell'art. 18 comma 5 lett. b del D.Lgs. n. 495/92 è di € 70,42 ed è stato versato alla Provincia di Benevento;

**Considerato** che la ditta Forchione Carmelina ha provveduto al pagamento della prevista imposta di bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10.11.2011;

**Ritenuto**, per la completa istruttoria, che ricorrano tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, con le prescrizioni di seguito indicate;

**Dato atto** che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;

**Vista** la deliberazione del Presidente n. 13 del 21/01/2021 di approvazione del Piano della Performance anno 2021 e dell'Assegnazione del P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2021;

**Visti** i Decreti del Presidente della Provincia n.1 del 09.01.2020 e n.2 del 16.01.2020, che hanno conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico all'Ing. Angelo Carmine Giordano;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

per tutto quanto sopra

**D E T E R M I N A**


- di autorizzare la ditta "**FORCHIONE CARMELINA**", con sede in Faeto (FG), viale delle Ginestre – Villaggio San Leonardo n.14, a transitare con la mietitrebbia eccezionale targata **BJ351W** avente le seguenti caratteristiche dimensionali massime:  
Lunghezza m. 9,37 – Larghezza m. 4,30 – Altezza m. 4,00 – Peso kg. 17745 – Assi n. 2 e il seguente schema grafico:

DITTA: FORCHIONE CARMELINA

Schema grafico longitudinale della macchina agricola

MIETITREBBIA CLASS GMBH 831 TUCANO 430 MONTANA 4 TARGATA BJ 351W

TELAIO: LHA9039  
LUNGHEZZA: m. 9,370  
LARGHEZZA: m. 4,300  
ALTEZZA: m. 4,00  
PESO COMPLESSIVO Kg. : 17745



La MIETITREBBIA: è dotata di barra ripieghevole e la possibilità di circolare ovunque, naturalmente anche nelle carreggiate stradali, una volta che la testata viene ripiegata su se stessa. Non è autorizzato al traino di rimorchi.

lungo il seguente percorso stradale di andata e ritorno:

Comune di Castelfranco in Miscano: via Pescheta, via San Lorenzo, c.da Pagliarone, c.da Codaglia, via di Troia (escluso il tratto chiuso al transito – Ord. N.01/2010 del 13/01/2010, tratto: incrocio com.le Ufita “Serapullo” – incrocio com.le Ufita “Fondone”), via Ufita;  
S.P. n.49, dal comune di Castelfranco in Miscano fino al confine con il territorio della provincia di Avellino (località Bolle Malvizze).

- di stabilire che:

- La presente autorizzazione è valida **a decorrere dalla data della presente determinazione fino al 20.08.2021** e per un numero illimitato di transiti, esclusi i giorni in cui il traffico risulti vietato in virtù delle disposizioni delle competenti autorità.
  - E' fatto obbligo alla suddetta ditta FORCHIONE CARMELINA, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni di norma vigenti, di attenersi alle condizioni di cui al presente atto e alle prescrizioni indicate nei nulla osta rilasciati dagli enti competenti, sopra richiamati, allegati all'autorizzazione, di cui costituiscono parte integrante ed alle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. la ditta titolare dell'autorizzazione deve accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità da parte del veicolo di tutti gli itinerari prescelti, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso, per tutto il periodo di durata della presente autorizzazione. Dovrà essere cura del conducente il veicolo, accertarsi che il transito del trasporto o veicolo eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto un altro veicolo o trasporto eccezionale. Inoltre è fatto obbligo alla stessa ditta di accertare preventivamente l'esistenza lungo il percorso prescelto di eventuali impedimenti nel senso dell'altezza e/o larghezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m. nel senso dell'altezza e 0,20 m. per lato nel senso della larghezza;
  2. per il veicolo in oggetto, eccedendo la larghezza di m. 3,20, è prescritta la scorta tecnica, che deve essere realizzata dalla ditta titolare dell'autorizzazione mediante un autoveicolo in disponibilità della stessa che precede il mezzo eccezionale a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150 m., equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui conducente segnala con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada;
  3. nel caso in cui la larghezza del veicolo autorizzato sia superiore a quella della corsia di marcia, la macchina agricola/operatrice dovrà essere accostata al margine destro della carreggiata per dar modo agli altri veicoli incrocianti di oltrepassare il veicolo eccezionale autorizzato;
  4. il veicolo autorizzato al transito dovrà mantenersi costantemente sulla sua destra ad una velocità contenuta atta a garantire la sicurezza del pubblico transito;
  5. per le mietitrebbie la larghezza durante la marcia è quella del veicolo senza la barra falciante che deve essere smontata e caricata su apposito carrello eventualmente accodato alla macchina, ovvero deve essere quella della macchina con la barra falciante le cui parti salienti devono essere raccolte e/o protette;
  6. nel caso di traino di rimorchi, carrelli o macchine operatrici agricole, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare la verifica della compatibilità gancio occhione prima dell'immissione in circolazione del convoglio;
  7. il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé la presente autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale;
  8. il transito dovrà effettuarsi esclusivamente in condizioni di buona visibilità;
  9. la circolazione del mezzo agricolo o convoglio agricolo avviene a rischio e pericolo della ditta intestataria della presente autorizzazione. La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati o subiti dal mezzo stesso a causa di deficienze dei manufatti stradali, del corpo e del piano viabile, né per le conseguenze su persone e/o cose per causa di eventuali incidenti;
  10. ogni danno prodotto alle strade percorse e alle relative pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o comunque a terzi, dovrà essere risarcito a totale cura e spese della ditta in oggetto, restandone la Provincia di Benevento sollevata ed indenne in modo assoluto;

11. la macchina agricola deve essere munita dei dispositivi di segnalazione previsti dagli artt. 265 e 266, del D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ed ii.;
  12. il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al completo ed integrale adempimento, da parte della ditta, di tutte le condizioni in essa contenute e di tutte le norme e disposizioni legislative vigenti o di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità della autorizzazione medesima, in materia di trasporti eccezionali;
  13. l'autorizzazione dovrà essere restituita allo scrivente Ufficio alla regolare scadenza di validità;
- La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di revocare o sospendere l'efficacia della presente autorizzazione in qualunque momento, quando questa risulti incompatibile con la conservazione delle strutture stradali, con la stabilità dei manufatti, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o laddove obiettive esigenze di sicurezza della circolazione lo richiedano.

**L'Istruttore Amm.vo**  
*f.to (Romano Caporaso)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (SIGNORIELLO GIANPAOLO)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

